

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

Rep. n. 130 del 29.11.2016

**OGGETTO:** Contratto per la concessione di un lotto nel vecchio cimitero della frazione Bivona di Vibo Valentia.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 29 del mese di novembre in Vibo Valentia (VV) in Via Roma 78, frazione Portosalvo, presso il domicilio del sig. Giovanni Palamara da me identificato come di seguito riportato, che dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere affetto da gravi patologie per cui è impossibilitato a deambulare, avanti a me dott. Michele Frattino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) il dott. Filippo Nesci, nato a Soriano Calabro il giorno 26 settembre 1971, (numero di codice fiscale: NSC FPP 71P26 I 854P), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (Partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento 2 Settore 4, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

e

2) il sig. Giovanni PALAMARA, nato a Villa San Giuseppe (RC) il 25 giugno 1921 (identificato a mezzo C.I n. AR1218568 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 30.11.2011, e residente a Vibo Valentia alla via Roma, 78 della frazione Porto Salvo (codice fiscale PLM GNN 21H25 H934T).

	<b>Le Parti danno atto:</b>	
	- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del giorno 24 ottobre 2003, in attuazione del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;	
	- che, con nota prot. n. 41743 del 17.09.2015, il sig. Giovanni Palamara ha avanzato richiesta per ottenere la concessione di un suolo di mq. 7,28 (metri-quadrati sette e ventottocentimetri) sito nel vecchio cimitero di Bivona, frazione di Vibo Valentia;	
	- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 18 gennaio 2016 è stata accolta la richiesta sopra citata;	
	- che, con determinazione del Dirigente il Settore 6 n. 10 gennaio 2016 si è proceduto all'assegnazione del suddetto suolo, meglio individuabile nell'apposita planimetria allegata alla richiesta;	
	- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 giugno 2000 il costo per la concessione dei suoli cimiteriali è stato fissato in €. 219,49 (euro duecentodiciannove/49) per metroquadrato;	
	- che, lo schema di contratto da stipulare con le ditte concessionarie dei suoli è stato approvato con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 541 del giorno 28 giugno 1994.	
	Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite	
	<b>CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:</b>	
	<b>ARTICOLO 1: Oggetto della concessione.</b>	
	Il Comune concede al sig. Giovanni Palamara, l'uso di area nel vecchio cimi	

tero di Bivona, frazione di Vibo Valentia, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie ai sensi dell'articolo 56/2° comma del Regolamento Cimiteriale comunale, della superficie complessiva di mq. 7,28 (metriquadrati sette e ventotto centimetri), meglio individuabile nella piantina planimetrica che, firmata dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

**ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013), il Responsabile del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il Concessionario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non esistono situazioni di conflitto di interesse,

limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale.

Le parti dichiarano, inoltre, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

**ARTICOLO 3: Durata della concessione - Rinnovo.**

La concessione rimane stabilita per la durata di anni 99 (novantanove), salvo rinnovo da concedersi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, con

l'osservanza di quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento Cimiteriale comunale.

**ARTICOLO 4: Diritto d'uso delle sepolture – Divieti.**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone dei concessionari ed a quelle delle proprie famiglie così come indicato all'articolo 60 del Regolamento Cimiteriale comunale. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati ed ogni concessione che venga a cessare, per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità del Comune (art. 65 e 68 del Regolamento Cimiteriale comunale).

**ARTICOLO 5: Osservanza delle norme di riferimento.**

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme tutte contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n. 285) ed in quelle contenute nel Regolamento Cimiteriale comunale citato in premessa le cui disposizioni la parte concessionaria dichiara di ben conoscere.

In particolare la concessione di cui al presente atto rimane subordinata all'osservanza delle disposizioni qui di seguito riportate:

a) sul lotto concesso dovrà essere costruita, previa autorizzazione comunale, una cappella di famiglia o una edicola funeraria, entro 36 (trentasei) mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto (art. 63 del Regolamento Cimiteriale comunale), che dovrà riportare il preventivo parere favorevole dei competenti Organi Comunali e delle Autorità Sanitarie; per motivi da valutarsi, dal Comune può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di mesi dodici, scaduti i quali il Comune provvederà alla pronuncia di decadenza per come previsto dall'art. 68, lett. d) del regolamento cimiteriale co

munale.

**ARTICOLO 6: Corrispettivo della concessione.**

Le parti danno atto che il pagamento del corrispettivo della concessione, ammontante ad €. 1.597,88 (euro millecinquecentovovantasette/88), è stato effettuato a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 317891 intestato a "Comune Vibo Valentia - Servizio Tesoreria", giusta ricevuta n. 0017 del giorno 14 maggio 2016, rilasciata dall'ufficio postale contrassegnata dal codice 18/249 -02.

**ARTICOLO 7: Spese.**


Tutte le spese inerenti il presente atto, presenti e future, sono a totale carico della ditta concessionaria.

**ARTICOLO 8: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il Concessionario del suolo che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 6 pagine a video e fin qui la quinta, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono e mediante acquisizione autografa e con firma digitale da parte del sottoscritto ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO 2 SETTORE 4:



IL CONCESSIONARIO: *P. Paganoni 9105 Ancona*

IL SEGRETARIO GENERALE: 